



COMANDO MILITARE ESERCITO MARCHE

SM – Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari

Via Torriani, 10 – 82100 ANCONA

Ordinanza di sgombero n. 05 del mese di settembre 2023 per lo svolgimento di esercitazioni a fuoco.

CONSIDERATA

la necessità di svolgere lezioni di tiro con armi individuali, di reparto, con mortai, bombe a mano, con munizionamento ordinario ed a corta gittata, nei giorni sotto indicati:

6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29.

nella zona denominata Poligono di CARPEGNA;

VISTO

l'articolo 332 del Decreto Legge 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare", per motivi di pubblica incolumità;

DISPONGO

- a) L'**OCCUPAZIONE** da parte dell'Ente/Reparto che svolge attività a fuoco:
 - delle postazioni per vedette;
 - delle zone delimitate dai seguenti allineamenti:
 - a nord: SERRA DI VALPIANO – CANTONIERA – CARPEGNA (esclusi);
 - ad est: CROCE DI S. SISTO – MONTE PETRALLA (esclusi);
 - a sud: MONTE PETRALLA – LO SPICCHIO (esclusi);
 - ad ovest: LO SPICCHIO – PETRELLA MASSANA – MIRATOIO – SERRA DI VALPIANO (esclusi);
- b) lo **SGOMBERO**, dall'area interessata, limitatamente ai giorni sopra indicati, di persone non interessate all'esercitazione ed animali, dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
- c) il **DIVIETO DI ACCESSO** all'area sgombera, a quanti non autorizzati dal Direttore di esercitazione/tiro;
- d) la **LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE** sulle vie di comunicazione comprese nell'area sopra delimitata.

PRECISO

che i limiti dell'area interessata all'esercitazione sono riportati su una carta topografica esposta all'albo dei Comuni di CARPEGNA, PENNABILLI, SESTINO, PIANDIMELETO, FRONTINO, PIETRARUBBIA e BELFORTE ALL'ISAURO che, unitamente all'ordinanza, affiggeranno gli allegati A e B alla presente che riportano:

- Allegato A: la carta topografica dell'area interessata;
- Allegato B: l'indicazione delle disposizioni legislative inerenti il divieto di rimuovere e raccogliere proiettili, cartucce, ordigni esplosivi e/o rottami e le modalità/termini per la richiesta di indennizzi.

I contravventori a quanto sopra disposto od a quanto ingiunto dalle vedette saranno ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare dal loro comportamento e dalle loro inosservanze e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 336 della legge 66/2010 e/o degli articoli n. 140,141 e 142 del Codice Penale militare di Pace.

RAMMENTO CHE GLI ORGANI DI POLIZIA SONO INCARICATI DI FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

Ancona,

IL COMANDANTE

(Col. f. t. ISSMI Enrico Ubaldo GABRIELLI)